



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e del merito e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020;

VISTO il d.P.C.M. dell’8 agosto 2024, ammesso al visto di registrazione della Corte dei conti l’11 ottobre 2024, al n. 2610, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata Direttrice generale della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del d.P.R. n. 132/2003 che disciplina il procedimento per l’approvazione degli statuti di autonomia;

VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, approvato con D.D. n. 44 del 10 marzo 2004 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;

VISTA la nota di trasmissione della delibera del 21 dicembre 2023 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, acquisita al prot. dgfis n. 16744 del 29 dicembre 2023, con la quale sono state proposte modifiche allo Statuto vigente;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

VISTA la nota acquisita al prot. dgfis n. 4855 del 29 marzo 2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono state formulate osservazioni in merito alle modifiche proposte;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, acquisita al prot. dgfis n. 5706 del 17 aprile 2024, con la quale sono state formulate ulteriori osservazioni in merito alle modifiche proposte;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. dgfis n. 5915 del 19 aprile 2024, con la quale sono state trasmesse all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze le osservazioni formulate del MEF e dalla FP nelle citate note del 29 marzo 2024 e del 17 aprile 2024;

VISTA la nota acquisita al prot. dgfis n. 14647 del 24 ottobre 2024, con la quale l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze ha trasmesso la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19, adottata nella seduta del 16 ottobre 2024, e ha inviato il testo del nuovo Statuto che recepisce le osservazioni formulate;

DECRETA

Art.1

1. Sono approvate le modifiche al testo allegato dello Statuto dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 16 ottobre 2024, citata in premessa.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano

Firmato digitalmente da GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

**ISIA***Firenze*

Prot. n. 569/A/B2 dell'11/2/2025

STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FIRENZE**Art. 1****Istituzione**

1. L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (d'ora in poi ISIA) di Firenze è stato istituito in forma sperimentale con D.M. 25/01/1979, confermato nel suo ordinamento dalla Legge 12 agosto 1993 n.318 e riformato dalla Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dal DPR 132 del 28 febbraio 2003 ("Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508").
2. L'ISIA, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, fa parte del sistema della alta formazione e specializzazione.
3. L'ISIA è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Art. 2**Finalità**

1. L'ISIA di Firenze è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del Design e, a tal fine, svolge correlate attività di produzione. In particolare istituisce e attiva corsi di formazione, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di specializzazione, di perfezionamento, di formazione alla ricerca, di dottorato di ricerca e di master nel campo del Design, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
2. L'ISIA, attraverso la trasmissione di conoscenze culturali, artistiche, scientifiche e tecniche, ha quali sue finalità primarie la formazione e l'aggiornamento nel settore del Design. Sviluppa una professionalità attenta ai sistemi della produzione e del consumo e alle implicazioni che questi determinano nelle dinamiche sociali, economiche e culturali. Sviluppa un atteggiamento progettuale consapevole dei bisogni dell'uomo e delle necessità di tutela dell'ambiente.
3. L'ISIA, contestualmente ai fini formativi, ha il compito di favorire processi di innovazione e di aggiornamento nel settore del Design che attua, attraverso attività di ricerca e di sperimentazione, collaborando con Enti pubblici e privati, con Centri di ricerca e Aziende in Italia e all'estero, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 508. Ha inoltre il compito di promuovere e favorire collaborazioni internazionali nell'ambito della progettazione industriale e tra scuole di Design.
4. L'ISIA, per il raggiungimento delle proprie finalità, attiva rapporti con enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire Fondazioni, Centri di servizio, anche in convenzione con altre istituzioni pubbliche e private e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della produzione culturale. Può partecipare a consorzi con università ed

**ISIA***Firenze*

organizzazioni pubbliche e private, e promuovere attività culturali, corsi e scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

5. L'ISIA ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, sulla base della normativa vigente, compatibile con la propria autonomia, dello Statuto e di apposita regolamentazione.

Art. 3

Autonomia regolamentare

L'ISIA, in conformità alla vigente normativa e al presente statuto, disciplina con propri regolamenti gli aspetti organizzativi e funzionali della propria attività.

In particolare adotta:

- a. un regolamento didattico per la disciplina dell'ordinamento dei corsi di formazione, dei relativi obiettivi e della articolazione delle attività formative,
- b. un regolamento per la disciplina della organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile;
- c. un regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per la disciplina della gestione finanziaria, contabile, patrimoniale nonché dell'attività negoziale;
- d. un regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, produzione, tutela e vendita;
- e. un regolamento per il funzionamento interno.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'ISIA:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Consiglio accademico;
- e) i Revisori dei conti;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei professori;
- h) la Consulta degli studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una volta sola.

3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione nei limiti fissati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5

**ISIA***Firenze*

Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'ISIA, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti, "Ministro") entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 6

Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'ISIA e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni, la produzione.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'ISIA tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge 508/99. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti richiesti sono: competenza specifica nel campo del Design e attitudini manageriali, oltre ad almeno cinque anni di attività didattica nel settore ovvero almeno tre anni di esperienza di direzione di strutture pubbliche o private operanti nel settore.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi dell'insegnamento.
5. Il Direttore può nominare tra il personale docente suoi collaboratori ai quali affidare compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, alle attività di collaborazione esterne, sia nazionali che internazionali. Le indennità per tali incarichi sono stabilite dal consiglio d'amministrazione tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della normativa vigente.
- 5-*bis*. Il Direttore può designare uno o più vicedirettori che lo coadiuvano nelle funzioni non espressamente riservate al direttore da specifiche disposizioni regolamentari o legislative. In assenza o impedimento del Direttore, il vicedirettore delegato lo supplisce a pieno titolo. Negli organi accademici, alla presenza del Direttore, i vicedirettori non hanno diritto di voto.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
7. Al vicedirettore viene corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio di amministrazione, a carico del bilancio dell'istituzione e commisurato all'entità dell'attività svolta.

Art. 7

**ISIA***Firenze*

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'ISIA, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'ISIA per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con funzioni di segretario, con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'ISIA. In particolare:
 - a. delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), la programmazione della gestione economica;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti, "Ministero"), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 8

Consiglio accademico

**ISIA***Firenze*

1. Il Consiglio accademico è composto da nove componenti.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) sei docenti dell'ISIA, eletti dal corpo docente, in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curriculari individuati a tal fine dallo stesso Collegio, con attività di insegnamento da almeno tre anni presso l'ISIA o istituzioni di pari grado;
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico:
 - a) effettua la designazione di cui all'Art. 5 Comma 2 e 3;
 - b) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera b);
 - d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - e) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
 - f) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;
 - g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di amministrazione;
 - h) può nominare un Comitato scientifico con funzioni consultive costituito da personalità di alta qualificazione internazionale nel campo del Design.

Art. 9

Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti, organo costituito con provvedimento del Presidente, è composto da due membri, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espletano i riscontri di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tale organo si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Ai revisori dei conti non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
3. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

Art. 10

Nucleo di valutazione

**ISIA***Firenze*

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'ISIA, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'ISIA sulla base dei criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. Inoltre detta relazione, oltre che al Ministero dell'Università e della ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
 - c) acquisisce periodicamente le opinioni degli studenti, mantenendone l'anonimato, sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
3. L'ISIA assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 11

Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'ISIA. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico mediante proposte sulle materie di competenza del Consiglio e mediante l'espressione di pareri su richiesta del Consiglio.
2. Il Consiglio accademico acquisisce il parere preventivo del Collegio sulle deliberazioni relative al regolamento didattico e alla programmazione didattica annuale.

Art. 12

La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da tre studenti eletti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica, al funzionamento dell'istituto e ai servizi per gli studenti.
2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 18 comma 1 lett. a) e b) e c), il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

Art. 13

Uffici e organizzazione amministrativa

**ISIA***Firenze*

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'ISIA.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'ISIA, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea, già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, ove richiesto dalle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 14

Interventi per il diritto allo studio

L'ISIA stipula apposita convenzione con l'organismo preposto della Regione Toscana, all'attuazione della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e successive modifiche, per assicurare ai propri allievi l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio e regolare il versamento delle relative tasse.

Art. 15

Intese e convenzioni con altri enti

1. Al fine di realizzare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, per l'attuazione delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di produzione (nei limiti delle risorse finanziarie stanziare dal bilancio preventivo), il Direttore stipula apposite intese programmatiche e convenzioni a seguito di deliberazione del Consiglio accademico su proposta dello stesso Direttore in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
2. Nei casi non riconducibili al precedente comma, intese e convenzioni sono stipulate dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione anche su proposta del Direttore.

Art. 16

Procedimenti disciplinari

1. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Istituto.

Art. 17

Risorse finanziarie

1. L'ISIA, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di:
 - a. contributi dello Stato
 - b. contributi di soggetti pubblici Comunitari, nazionali, regionali, locali
 - c. lasciti, donazioni, contributi di altri soggetti pubblici e privati



ISIA

Firenze

- d. contributi degli studenti
- e. proventi della vendita di servizi, di progetti e di prodotti.
- 2. La gestione delle risorse è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 3, lettera c) del presente Statuto.

Art. 18

Statuto e regolamenti

1. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'art. 13 comma 1, sono deliberati e trasmessi al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.
3. L'iniziativa di revisione dello statuto può essere proposta da uno degli organi di governo o da almeno 2/3 del personale non docente. Il Consiglio di amministrazione delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta e provvede a trasmettere la nuova stesura dello statuto, una volta approvata, al Ministero per la procedura di cui al precedente Comma 1.

Firenze, 11 febbraio 2025

Decreto Direttoriale n. 439 dell'11 febbraio 2025

IL DIRETTORE
(Prof. Francesco Fumelli)

LA PRESIDENTE
(On. Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi)

Firmato digitalmente da: Fumelli Francesco
Data: 11/02/2025 16:12:28

Firmato digitalmente da: DI GIORGI ROSA MARIA
Data: 11/02/2025 16:25:40

Revisione ad opera della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 21 dicembre 2023 e, vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 22908 del 29 marzo 2024, la nota MEF prot. n. 5706 del 17/4/2024, dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 16 ottobre 2024.